

Numero 70.395 del Repertorio

Numero 12.619 della raccolta

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA

REPUBBLICA ITALIANA

Il ventisette luglio duemilaundici alle ore diciotto e minuti trenta.

In Valenza, in una sala della CASA DAMIANI S.P.A., in piazza

Damiano Grassi "Damiani" civico numero uno, al piano primo.

Avanti me Guido Zunino, Notaio in Valenza, iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Alessandria, Acqui Terme e Tortona,

è comparso il signor

GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, nato ad Alessandria il 22 aprile 1968, domiciliato a Valenza, in strada Alessandria n. 48, codice fiscale GRS GRB 68D22 A182F, il quale dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della società

"CASA DAMIANI S.P.A." o in breve "C D S.P.A." o "C.D. S.P.A." o "DAMIANI S.P.A.", società costituita in Italia secondo l'ordinamento italiano, con sede in Valenza, piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1, capitale sociale euro 36.344.000,00 (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero), codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Alessandria 01457570065, numero 162836 del REA, PEC DAMIA-

REGISTRATO
A VALENZA
il 02/08/2011
n. 596
Serie IT

NI@DAMIANI.POSTECERT.IT, società di nazionalità italiana.

Quale comparente, cittadino italiano, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiede di assistere, redigendone in forma pubblica il relativo verbale, limitatamente alla parte straordinaria, allo svolgimento dell'assemblea dei soci di detta società, qui riunita in questo giorno, luogo ed ora per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

(omissis)

Parte Straordinaria

1. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Al che aderendo io Notaio dò atto di quanto segue:

ha la presidenza dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 13 dello statuto sociale, il comparente, il quale constata e

DA ATTO

- che il capitale sociale, interamente versato, è attualmente costituito da numero 82.600.000 (ottantadue milioni seicentomila) azioni ordinarie del valore nominale di euro 0,44 (zero virgola quarantaquattro) cadauna, per complessivi euro 36.344.000,00 (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero);

- che l'assemblea dei soci, anche in sede straordinaria, è

stata regolarmente convocata per oggi in prima convocazione, in questo luogo, alle ore 18.00, a norma di legge e di statuto, come da avviso pubblicato sul quotidiano "LA REPUBBLICA" del 27 giugno 2011;

- che la trattazione della parte ordinaria è già avvenuta ed è stata verbalizzata a parte;

e, richiamando le comunicazioni e le precisazioni formulate in apertura dei lavori assembleari, in particolare

DICHIARA

- che le azioni della società sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario, segmento Star, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;

- che per il consiglio di amministrazione, con esso compresente, presidente del consiglio di amministrazione, amministratore delegato e consigliere, sono presenti i signori:

- GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA, vice presidente del consiglio di amministrazione e consigliere;

- GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA, vice presidente del consiglio di amministrazione e consigliere;

- GRAIDI STEFANO, amministratore e consigliere;

- MALERBA GIANCARLO, consigliere;

- MINOLI FRANCESCO, consigliere;

- che hanno giustificato la loro assenza i consiglieri signori Benaglia Roberta e Redaelli Fabrizio;

- che per il collegio sindacale sono presenti i signori:

- BOLELLI GIANLUCA, presidente;

- CAVALLI SIMONE, sindaco effettivo;

- MICALUDI FABIO MASSIMO, sindaco effettivo;

- che sono stati eseguiti a norma di legge e nei termini previsti, gli adempimenti necessari per legittimare l'intervento in assemblea da parte dei soci presenti o rappresentati;

- che a cura del personale dallo stesso autorizzato è stata accertata la legittimazione degli azionisti presenti ad intervenire all'assemblea e, in particolare, è stata verificata la rispondenza alle vigenti norme di legge e di statuto delle deleghe portate dagli intervenuti;

- che le deleghe sono a disposizione e potranno essere visionate dopo la chiusura dei lavori assembleari, terminato il lavoro di riscontro del personale incaricato, presso il banco di registrazione degli azionisti;

- che essendo intervenuti numero 6 (sei) azionisti rappresentanti, in proprio o per delega, numero 60.772.652 azioni ordinarie pari al 73,57% delle numero 82.600.000 (ottantadue milioni seicentomila) azioni ordinarie costituenti il capitale sociale, l'assemblea in prima convocazione è validamente costituita ed idonea a deliberare su quanto all'ordine del giorno;

- che la società non ha ricevuto alcuna richiesta di integrazione dell'ordine del giorno dell'assemblea, ai sensi dell'articolo 126 BIS del TUF;

- che l'elenco nominativo degli azionisti che partecipano all'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione delle rispettive azioni possedute e delle altre informazioni richieste dalla CONSOB, viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A", come parte integrante dello stesso, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura ad istanza del comparente stesso, il quale peraltro ne ha omesso la lettura in assemblea.

Esso presidente si riserva di comunicare nel corso dell'assemblea, prima di ciascuna votazione, i dati aggiornati sulle presenze, e

COMUNICA

- che è stato consentito ad esperti, rappresentanti della società di revisione e giornalisti, di assistere all'odierna assemblea;

- che inoltre, per far fronte alle esigenze tecniche ed organizzative dei lavori, assistono all'assemblea alcuni dipendenti e collaboratori della società;

- che in base alle risultanze del libro dei soci e tenuto conto degli aggiornamenti relativi all'odierna assemblea, delle comunicazioni ricevute ai sensi dell'articolo 120 del Decreto Legislativo n. 58/1998 e delle altre informazioni a disposizione, i soggetti che risultano, direttamente o indirettamente possessori di azioni in misura superiore al 2% del capitale sociale sottoscritto e versato, sono i seguenti azionisti:

a) GUIDO ROBERTO GRASSI DAMIANI titolare di numero 56.608.483 azioni ordinarie pari al 69,619% del capitale sociale;

di cui:

* direttamente numero 4.150.808 azioni ordinarie pari al 5,025% del capitale sociale;

* indirettamente tramite "LEADING JEWELS S.A." numero 46.884.366 azioni ordinarie pari al 56,761% del capitale sociale;

* indirettamente tramite Sparkling Investment S.A. numero 896.784 azioni ordinarie pari all'1,086% del capitale sociale;

* indirettamente tramite "DAMIANI S.p.A." (azioni proprie) numero 5.573.309 azioni ordinarie pari al 6,747% del capitale sociale;

b) SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI numero 4.687.371 azioni ordinarie pari al 5,675% del capitale sociale;

c) GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI numero 5.047.371 azioni ordinarie pari al 6,111% del capitale sociale;

d) "DGPA SGR S.p.A." numero 4.430.000 azioni ordinarie pari al 5,362% del capitale sociale;

- che tra i fratelli GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO, GIORGIO ANDREA e SILVIA MARIA in data 9 settembre 2007 è stato stipulato, per la durata di 3 anni, un Patto Parasociale ex articolo 122 del TUF (come successivamente modificato), Patto tacitamente rinnovato in data 9 settembre 2010 per un ulteriore pe-

riodo di 3 anni e, quindi, sino al 9 settembre 2013. Detto Accordo Parasociale è stato pubblicato, ai sensi dell'articolo 122 del TUF, sul quotidiano "MF" in data 10 settembre 2010 ed è stato depositato presso il Registro delle Imprese di Alessandria in data 10 settembre 2010.

Il patto parasociale ha ad oggetto tutte le partecipazioni azionarie detenute dai fratelli GRASSI DAMIANI nelle società "D HOLDING S.A." e "LEADING JEWELS S.A.", quest'ultima titolare di una partecipazione (diretta) di controllo su "DAMIANI S.p.A.", e in particolare:

a) "D HOLDING S.A."

- azionista GUIDO ROBERTO GRASSI DAMIANI 51% del capitale sociale;

- azionista GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI 24,50% del capitale sociale;

- azionista SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI 24,50% del capitale sociale.

Totale numero 2.268.815 azioni detenute, numero 2.268.815 azioni conferite, pari al 100% del capitale sociale;

b) "LEADING JEWELS S.A."

- azionista "D HOLDING S.A." numero 1.005.559 azioni detenute, numero 1.005.559 azioni conferite, pari al 60,82% del capitale sociale;

- azionista GUIDO ROBERTO GRASSI DAMIANI numero 330.336 azioni detenute, numero 330.336 azioni conferite, pari al 19,98% del

capitale sociale;

- azionista GIORGIO ANDREA GRASSI DAMIANI numero 158.720 azioni detenute, numero 158.720 azioni conferite, pari al 9,6% del

capitale sociale;

- azionista SILVIA MARIA GRASSI DAMIANI numero 158.720 azioni detenute, numero 158.720 azioni conferite, pari al 9,6% del

capitale sociale.

Totale numero 1.653.335 azioni detenute, numero 1.653.335 azioni conferite, pari al 100% del capitale sociale.

Il presidente

RICHIEDE

- che i partecipanti all'odierna assemblea dichiarino l'eventuale sussistenza di cause di impedimento o sospensione del diritto di voto, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e dello statuto sociale, non conosciute dal presidente e dal collegio sindacale;

COMUNICA

- che il verbale della presente assemblea conterrà la sintesi degli interventi con l'indicazione nominativa degli intervenuti, delle risposte fornite e delle eventuali dichiarazioni di commento;

- che, riguardo all'argomento all'ordine del giorno sono stati regolarmente espletati gli obblighi informativi previsti dalle vigenti norme di legge e regolamentari. In particolare, la relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulla

proposta di modifica statutaria è stata trasmessa alla Consob e messa a disposizione degli Azionisti presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. sin dal 27 giugno 2011.

La relazione è stata inoltre consegnata agli azionisti o loro delegati intervenuti, ed è stata pubblicata nella sezione "Investor Relations" del sito Internet della società www.damiani.com, e propone all'assemblea di non procedere alla lettura integrale della suddetta relazione illustrativa del consiglio di amministrazione, dal momento che la stessa è stata resa disponibile a tutti gli intervenuti sin dal 27 giugno 2011;

detta relazione, sottoscritta dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura ad istanza del comparente stesso, il quale peraltro ne ha omesso la lettura in assemblea, si allega al presente atto sotto la lettera "B";

- che, in osservanza delle disposizioni regolamentari, il consiglio di amministrazione della società ha approvato, previo parere favorevole di un comitato composto esclusivamente da amministratori indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l'operatività del Gruppo Damiani con le parti correlate, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno; tale procedura è pubblicata sul sito internet della società, all'indirizzo www.damiani.com;

- che la società ha ritenuto prudente ed opportuno avvalersi delle facoltà concesse dalla regolamentazione Consob in rela-

zione all'approvazione di operazioni con parti correlate nei casi di urgenza, eventualmente collegata a situazione di crisi aziendale; in ogni caso la Procedura approvata dal consiglio di amministrazione prevede che vengano comunque osservate tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento Consob n. 17221/2010;

- che, a scopo prudenziale, il consiglio di amministrazione - acquisito il previo parere favorevole del comitato composto da soli amministratori indipendenti - ha ritenuto di proporre la modifica dello statuto sociale di Damiani S.p.A., al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.

Precisa che, trattandosi di materie non contemplate dall'articolo 2437 del codice civile, le modifiche statutarie proposte non attribuiscono agli azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

Il presidente del collegio sindacale, anche a nome dello stesso, esprime parere favorevole alle proposte modifiche.

Fa un breve intervento il socio Caradonna Gianfranco Maria.

Nessuno chiedendo più la parola, il presidente apre la votazione essendo le ore diciotto e minuti trentatre e trenta, e rinnova la richiesta agli azionisti di dichiarare l'eventuale sussistenza di cause che comportano la sospensione del diritto di voto, invitandoli a non assentarsi dalla riunione sino a

quando non siano terminate le procedure di votazione.

L'assemblea con i voti favorevoli di tutti i presenti,

DELIBERA:

1) di modificare l'articolo 20 dello Statuto sociale come dettagliatamente esposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'articolo 125 ter del D.Lgs. n. 58/98;

2) di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alla presente delibera, anche aggiungendo nel testo del nuovo articolo 20 dello Statuto sociale modifiche, soppressioni od aggiunte di natura non sostanziale che venissero eventualmente richieste dalle Autorità Competenti.

Il testo aggiornato dello statuto sociale, sottoscritto dal comparente e da me Notaio, omessane la lettura ad istanza del comparente stesso, il quale peraltro ne ha omesso la lettura in assemblea, si allega al presente verbale sotto la lettera "C".

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno degli intervenuti chiedendo la parola, il presidente dichiara chiusa l'assemblea essendo le ore diciotto e minuti quarantacinque.

Le spese del presente atto, inerenti e conseguenti, sono a carico della società.

E richiesto io Notaio ho ricevuto quest'atto che ho letto al comparente, che lo ha approvato.

L'atto stesso, scritto in parte a macchina a norma di legge da

persona di mia fiducia, in parte a mano da me Notaio, occupa
quattordici pagine di quattro fogli, fin qui.

F.to Guido Roberto Grassi Damiani

" Guido Zunino Notaio

CASA DAMIANI S.P.A.
 PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
 Cod. Fiscale: 01457570065
 Capitale Sociale: 36.344.000,00
 Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 82.600.000

DAMIANI

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/07/2011

ELENCO PARTECIPANTI

27/07/2011 18:30:25

Rif. ammis.	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
6	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	INTESTATARIO	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA			1	0,0000%
4	GERARDI SIMONE						46.884.366	56,7607%
D		Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A	USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO USUFRTTUARIO: GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA USUFRTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		616.379	0,7462%
D	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	Delegato	LEADING JEWELS S.A	LEADING JEWELS S.A			46.267.987	56,0145%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	USUFRTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		5.047.371	6,1106%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			163.373	0,1978%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA			4.883.998	5,9128%
P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO			4.150.808	5,0252%
P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			4.150.808	5,0252%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	USUFRTTUARIO: COLOMBO DAMIANI GABRIELLA		163.373	0,1978%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	VINCOLO DI PEGNO: UNICREDIT SPA		2.500.000	3,0266%
P		INTESTATARIO	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA			2.023.998	2,4504%
5	RUSSO MARCO						2.735	0,0033%
D		Delegato	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III			2.735	0,0033%

Rif. ammis. Intervento	Partecipante	Qualità del votante	Avente diritto di voto	Titolare strumenti finanziari	Vincoli	Agente	Q.tà totale	%
TOTALI COMPLESSIVI								
Aventi diritto di voto presenti o rappresentati: n. 6								
Rappresentanti in proprio: 13.885.551								
in delega: 46.887.101								
Totale generale: 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 di azioni aventi diritto di voto								

DAMIANI S.P.A.

SEDE SOCIALE IN VALENZA (AL), PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI", 1 - CAPITALE SOCIALE EURO 36.344.000 I.V.
CODICE FISCALE E P. IVA 01457570065 - ISCRIZIONE PRESSO IL REGISTRO DELLE IMPRESE DI ALESSANDRIA N. 01457570065
REA N. 162836/AL

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DAMIANI S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA DELLO STATUTO AI SENSI DELL'ART. 125-TER DEL D. LGS. N. 58/98

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98, nonché dell'art. 72 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione di Damiani S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l'"Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente la proposta di modifica dello Statuto sociale, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei Soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede sociale in Valenza (AL), Piazza Damiano Grassi "Damiani" n. 1, in prima convocazione per il giorno 27 luglio 2011 alle ore 18:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 luglio 2011, stessi luogo ed ora.

In particolare l'ordine del giorno della parte straordinaria della summenzionata Assemblea è il seguente:

Parte straordinaria

- 1. Modifica dell'art. 20 dello Statuto sociale in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§ § §

1. Motivazioni della proposta di modifica dell'articolo 20 dello Statuto sociale.

In attuazione della delega attribuita all'Autorità di Vigilanza dall'art. 2391 bis del codice civile, in data 12 marzo 2010 la Consob ha adottato il Regolamento n. 17221/10, diretto ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale delle operazioni con parti correlate realizzate – direttamente o tramite società controllate – dalle società italiane con azioni quotate in mercati regolamentati o con azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

Come noto, in osservanza delle disposizioni regolamentari, il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ha approvato, previo parere favorevole degli amministratori indipendenti, una procedura diretta a disciplinare l'operatività del Gruppo Damiani con le parti correlate, entrata in vigore il 1° gennaio di quest'anno. Tale procedura prevede, tra l'altro, che fintanto che l'Emittente possa qualificarsi come società di minori dimensioni ai sensi della normativa regolamentare, a tutte le operazioni con le parti correlate – siano esse di minore o maggiore rilevanza – si applichi un'unica procedura generale, in conformità con il Regolamento Consob n. 17221/10.

Il Consiglio di Amministrazione della Vostra Società ritiene prudente ed opportuno riformulare l'articolo 20 dello Statuto sociale, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà concesse dal Regolamento Consob n. 17221/10 (e precisamente dagli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6) e stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.

In particolare, conformemente alle disposizioni normative contenute nel Regolamento Consob n. 17221/10 (e precisamente negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6), la procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione della Vostra Società prevede, tra l'altro, che, subordinatamente ad apposita previsione statutaria che lo consenta:

a) in caso di urgenza, quando un'operazione con parti correlate non è di competenza dell'Assemblea o non deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (ciò significa che, in casi eccezionali di urgenza, potrebbe prescindersi dal previo parere del comitato composto – in maggioranza – da amministratori indipendenti);

b) in caso di urgenza collegata a situazione di crisi aziendale, quando un'operazione con parti correlate è di competenza dell'Assemblea o deve da questa essere autorizzata, può essere conclusa in deroga alle regole ordinarie (in particolare, il Consiglio potrà formulare la proposta di deliberazione all'Assemblea dei Soci prescindendo dal previo parere del comitato composto, in maggioranza, da amministratori indipendenti).

In entrambi i casi, gli articoli 9 e 10 della procedura approvata dal Consiglio di Amministrazione (pubblicata sul sito internet della Società, all'indirizzo www.damiani.com e alla quale rinviamo) prevedono che vengano comunque osservate tutte le prescrizioni di salvaguardia contemplate negli articoli 11, comma 5 e 13, comma 6 del Regolamento Consob n. 17221/10.

Ciò premesso, a scopo prudenziale, il Consiglio di Amministrazione – acquisito il previo parere favorevole degli amministratori indipendenti – ha ritenuto di proporre la modifica dello Statuto sociale, come meglio esposto nel testo di seguito riportato, al fine di rendere applicabili ed efficaci le facoltà stabilite dalla procedura in conformità con la normativa applicabile.

Le modifiche statutarie proposte non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile e, pertanto, non attribuiscono agli Azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

§ § §

2. Esposizione a confronto dell'articolo dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.

Viene di seguito messo a confronto il testo dell'articolo 20 dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p><u>Articolo 20</u></p> <p>Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.</p>	<p><u>Articolo 20</u></p> <p>Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.</p> <p>Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.</p> <p>Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente.</p> <p>Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa – anche regolamentare – di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.</p>

§ § §

Si invita pertanto l'Assemblea ad approvare la seguente proposta di deliberazione:

“L’Assemblea degli Azionisti:

- *preso atto della Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;*

DELIBERA

1) di modificare l’art. 20 dello Statuto sociale come dettagliatamente esposto nella Relazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell’art. 125 ter del D. Lgs. n. 58/98;

2) di conferire al Presidente ogni più ampio potere per dare esecuzione, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, alla presente delibera, anche aggiungendo nel testo del nuovo art. 20 dello Statuto sociale modifiche, soppressioni od aggiunte di natura non sostanziale che venissero eventualmente richieste dalle Autorità Competenti”.

§ § §

Valenza, 10 giugno 2011

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
Dott. Guido Grassi Damiani*

STATUTO

DENOMINAZIONE - OGGETTO - SEDE - DURATA

ARTICOLO 1

E' costituita una società per azioni denominata

"CASA DAMIANI S.p.A." o - in breve -

"C D S.p.A." o "C.D. S.p.A. o "DAMIANI S.p.A."

ARTICOLO 2

La Società ha per oggetto l'esercizio delle seguenti attività, sia direttamente sia mediante assunzione di partecipazioni in altre società comunque operanti nel medesimo settore:

(a) la produzione, la lavorazione, il commercio, sia all'ingrosso che al minuto, anche di importazione e di esportazione, sia in proprio che per conto di terzi, nonché l'esercizio di agenzia e di rappresentanza per la vendita:

- di articoli di oreficeria, di gioielleria e di preziosi, in genere;

- di articoli di orologeria, di articoli da regalo, anche in pelle, di oggetti di cristalleria e vetreria;

- di accessori per l'abbigliamento;

- di articoli ottici, in genere;

- di profumi, di essenze e di articoli per l'igiene e il decoro della persona;

- di articoli di moda e accessori, di articoli per l'ambiente e per la casa e accessori, di articoli di pelletteria e di valigeria, di prodotti per l'arredamento e per la casa, nonché -

in genere - di qualunque prodotto affine e/o complementare alla moda e/o al *pret-a-porter* e/o all'arredamento e/o comunque connesso all'attività artistica e stilistica, in genere;

(b) l'esercizio dell'attività alberghiera e turistica, in genere, sia in Italia che all'estero, e di gestione di bar, di ristoranti, di pasticcerie e di locali per la somministrazione al pubblico di cibi e di bevande, analcoliche, alcoliche e superalcoliche, in genere, e di generi di conforto, in genere;

(c) la realizzazione e la vendita di articoli editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani), anche con l'utilizzo di moderne tecnologie informatiche;

(d) l'organizzazione di corsi, di seminari e di convegni, la stampa e la diffusione di libri, di dispense e di bollettini tecnici, esclusivamente finalizzati alla formazione e all'informazione nell'ambito dei settori di attività in cui opera la Società, la realizzazione di studi, di inchieste, di analisi, di ricerche di mercato e di rilevazioni statistiche;

(e) l'utilizzazione di spazi per la pubblicità di tutti i prodotti e gli articoli sopra menzionati;

(f) l'assunzione di partecipazioni, soltanto a scopo di stabile investimento e non nei confronti del pubblico, e l'esercizio - in via non prevalente ed esclusivamente nei confronti di società controllanti, controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o di società controllate dalla stessa controllante e, quindi, di società operanti

all'interno di un medesimo gruppo - delle seguenti attività:

- la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma;
- il rilascio di fideiussioni, di avalli e di garanzie ipotecarie (nei limiti consentiti dalla legge);
- i servizi di incasso, di pagamento e di trasferimento di fondi;
- la trasmissione o l'esecuzione di ordini di pagamento, anche tramite addebiti o accrediti, effettuati con qualunque modalità;
- la compensazione di debiti e di crediti;
- la cessione e l'acquisto di crediti e di debiti;

il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio di tali attività e di ogni altra attività finanziaria di cui all'articolo 106 del D. Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, nei confronti del pubblico, dell'esercizio dell'attività professionale riservata, della sollecitazione del pubblico risparmio e dell'erogazione del credito al consumo, neppure nell'ambito dei propri soci.

La Società potrà compiere ogni operazione commerciale, industriale, mobiliare e immobiliare, che sarà ritenuta dall'organo amministrativo necessaria e utile per il conseguimento dell'oggetto, sociale.

ARTICOLO 3

La Società ha sede in Valenza (Alessandria).

L'organo amministrativo potrà liberamente fissare la sede so-

ziale nell'ambito di tale Comune, trasferirla all'interno del territorio nazionale, ai sensi dell'articolo 2365, secondo comma, del codice civile, nonché istituire e sopprimere altrove e ovunque - anche all'estero - sedi secondarie, succursali, filiali, agenzie, rappresentanze, uffici, magazzini, depositi, negozi e unità locali.

ARTICOLO 4

Il domicilio dei soci - per i loro rapporti con la Società - è quello risultante dal libro dei soci.

ARTICOLO 5

La durata della Società è stabilita dalla data dell'atto costitutivo al trentuno (31) dicembre (12) duemilacento (2100); tale durata potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea dei soci.

ARTICOLO 6

Il capitale sociale è di euro 36.344.000,00.= (trentasei milioni trecentoquarantaquattromila virgola zero zero) ed è diviso in numero 82.600.000 (ottantadue milioni seicentomila) azioni ordinarie, del valore nominale di euro 0,44.= (zero virgola quarantaquattro) ciascuna.

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli di cui sono forniti le azioni ordinarie.

L'emissione di nuove azioni - diverse da quelle ordinarie e aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione -

non richiede, comunque, ulteriori approvazioni delle assemblee speciali degli azionisti delle diverse categorie.

L'assemblea straordinaria dei soci può attribuire all'organo amministrativo la facoltà di aumentare il capitale sociale mediante l'emissione di azioni, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi e nei limiti di cui all'articolo 2443 del codice civile.

La Società potrà richiedere ai soci versamenti di fondi, con obbligo di rimborso, esclusivamente entro i limiti e alle condizioni consentiti dalle leggi e dai regolamenti in vigore al momento delle relative operazioni.

In caso di aumento del capitale sociale a pagamento, il diritto di opzione spettante ai soci può essere escluso, ai sensi dell'articolo 2441, quarto comma, ultimo periodo, del codice civile, nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, purché il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

CAPITALE

ARTICOLO 7

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili, a norma e con le modalità di legge.

L'emissione di obbligazioni non convertibili in azioni è di competenza dell'organo amministrativo.

L'assemblea straordinaria delibera l'emissione di obbligazioni

convertibili in azioni, determinando - ai sensi di legge - il rapporto di cambio, il periodo e le modalità di conversione, e può - altresì - delegare agli amministratori la facoltà di deliberare tale emissione, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile.

ARTICOLO 8

Le azioni sono liberamente trasferibili, sia per atto tra vivi sia *mortis causa*.

ARTICOLO 9

L'assemblea può deliberare la riduzione del capitale sociale, anche mediante assegnazione - a singoli soci o a gruppi di soci - di determinate attività sociali o di azioni o di quote di altre imprese, nelle quali la Società abbia partecipazione.

ASSEMBLEA

ARTICOLO 10

L'assemblea è convocata - in via ordinaria e straordinaria - con avviso di convocazione pubblicato secondo le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolarmente - di volta in volta vigente.

Nello stesso avviso può essere fissata per altro giorno la seconda convocazione; ove si tratti di assemblee straordinarie, potrà essere fissata una terza convocazione.

L'assemblea potrà essere convocata e potrà riunirsi anche in luogo diverso da quello della sede sociale, sia in Italia che all'estero, purchè nei Paesi dell'Unione Europea o in Svizze-

ra.

ARTICOLO 11

Ogni socio - avente diritto di intervenire all'assemblea - può farsi rappresentare mediante delega scritta da altra persona, anche non socio, con le modalità e nei limiti di legge.

La delega può essere conferita anche in via elettronica, nel rispetto della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

La delega può essere notificata alla Società anche tramite posta elettronica certificata, all'indirizzo di posta elettronica certificata riportato nell'avviso di convocazione, in osservanza delle applicabili disposizioni - anche regolamentari - vigenti.

La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano attribuire una delega con istruzioni di voto.

Il diritto di intervento è regolato dalla legge e dalle norme regolamentari in vigore; può intervenire all'assemblea ciascun soggetto a cui spetta il diritto di voto e per il quale sia pervenuta alla Società - in osservanza della normativa, anche regolamentare, di volta in volta vigente - l'apposita comunicazione effettuata dall'intermediario in conformità alle proprie scritture contabili.

ARTICOLO 12

Ogni azione dà diritto ad un voto.

ARTICOLO 13

L'assemblea è presieduta - nell'ordine - **(a)** dal presidente del consiglio di amministrazione, **(b)** dal vice presidente - ove nominato - o **(c)** da un amministratore delegato; qualora vi siano due o più vice presidenti, la presidenza spetta - nell'ordine - **(bi)** al vice presidente con poteri delegati, **(bii)** al vice presidente con poteri delegati più anziano (nel caso di due o più vice presidenti con poteri delegati) o **(biii)** - in assenza di vice presidenti con poteri delegati - al vice presidente più anziano; qualora vi siano più amministratori delegati, la presidenza compete a quello tra essi più anziano di età; in caso di assenza dei soggetti sopra indicati, la presidenza spetterà ad altra persona scelta dall'assemblea, con il voto della maggioranza del capitale rappresentato in assemblea; l'assemblea nomina un segretario, anche non socio.

Al presidente dell'assemblea compete - nel rispetto delle norme applicabili - verificare la regolarità della costituzione, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, regolare lo svolgimento dei lavori assembleari e accertare gli esiti delle votazioni.

ARTICOLO 14

L'assemblea - sia ordinaria che straordinaria - è validamente costituita e delibera ai sensi di legge.

La nomina dei componenti l'organo amministrativo e l'organo di controllo è disciplinata - rispettivamente - dagli articoli **16**

e 24 del presente statuto.

ARTICOLO 15

Le deliberazioni dell'assemblea sono fatte constare mediante processo verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge, il verbale verrà redatto da un notaio scelto dal presidente dell'assemblea.

AMMINISTRAZIONE

ARTICOLO 16

La Società è amministrata da un consiglio di amministrazione, composto da un numero minimo di cinque (5) e massimo di quindici (15) membri.

L'assemblea ordinaria nomina i componenti il consiglio di amministrazione, con l'osservanza delle regole nel seguito descritte.

I componenti il consiglio di amministrazione possono essere anche non soci, durano in carica per il periodo determinato all'atto della loro nomina - purché nei limiti di legge - e sono rieleggibili.

Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci; hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB, ai sensi di legge e di regolamento; ogni candidato può presentarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle li-

ste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o di decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo statuto o da altre disposizioni applicabili per la carica; ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di quindici (15), elencati mediante un numero progressivo.

Almeno due candidati - sempre indicati almeno al quarto e al settimo posto di ciascuna lista - devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente; unitamente a ciascuna lista - entro il termine sopra indicato - dovranno depositarsi presso la sede sociale: **(i)** l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario, abilitato ai sensi di legge, comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; **(ii)** un *curriculum vitae* dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché **(iii)** le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo statuto per

l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dal D. Lgs. n. 58/1998 (e successive modifiche).

L'apposita certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della Società.

La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procede come segue:

(a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti - nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa - tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

(b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera **(a)**.

Ai fini del riparto degli amministratori da eleggere, non si tiene conto delle liste che non hanno conseguito una percentuale di voti almeno pari alla metà di quella richiesta dallo statuto per la presentazione delle stesse.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora non fosse presentata alcuna lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Nel caso in cui - durante il corso dell'esercizio sociale - vengano a mancare uno o più componenti il consiglio di amministrazione, si provvede ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile.

ARTICOLO 17

Il consiglio di amministrazione elegge tra i propri membri un presidente ed eventualmente uno o più vice presidenti; può - pure - nominare un segretario, scelto anche all'infuori del consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 18

Fermi restando i poteri di convocazione previsti da specifiche disposizioni di legge, il consiglio di amministrazione si riunisce tutte le volte che il presidente - o chi ne fa le veci - creda opportuno convocarlo, e deve essere convocato anche quando un consigliere ne faccia domanda scritta.

Esso può riunirsi così presso la sede sociale, come altrove in Italia o in altro Paese dell'Unione Europea o in Svizzera.

Le convocazioni si fanno mediante mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento (quali - ad esempio - lettera raccomandata, fax o e-mail con notifica di lettura) spediti almeno cinque (5) giorni prima di quello previsto per l'adunanza ovvero - in caso di urgenza - almeno ventiquattro (24) ore prima; della convocazione sarà - nello stesso modo - data notizia anche ai sindaci effettivi.

E' - tuttavia - valida la riunione, anche se non convocata, quando vi intervengono tutti i componenti il consiglio di amministrazione e tutti i sindaci effettivi.

Le riunioni sono presiedute dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal consigliere scelto dalla maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione presenti alla riunione.

Per la validità delle riunioni del consiglio di amministrazione, occorre la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri.

Le deliberazioni si prendono a maggioranza dei voti dei presenti; in caso di parità, prevarrà il voto del presidente del consiglio di amministrazione.

Delle deliberazioni del consiglio di amministrazione sarà fatto constare mediante verbale steso sull'apposito libro, firmato dal presidente della riunione e dal segretario.

ARTICOLO 19

Le riunioni del consiglio di amministrazione - nonché quelle

del comitato esecutivo (ove nominato) - potranno tenersi anche in videoconferenza o in audioconferenza; dovranno essere utilizzati strumenti tecnici tali da garantire l'identificazione dei partecipanti, nonché la possibilità degli stessi di intervenire attivamente nel dibattito, in ogni momento.

ARTICOLO 20

Al consiglio di amministrazione spettano tutti i più ampi poteri occorrenti per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, senza limitazioni, con facoltà di compiere tutti gli atti ritenuti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, esclusi soltanto quelli che la legge - in modo tassativo - riserva all'assemblea.

Al consiglio di amministrazione è attribuita anche la competenza a deliberare sulle materie previste dall'articolo 2365, secondo comma, del codice civile.

Le operazioni con le parti correlate sono concluse nel rispetto delle procedure approvate in applicazione della normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta applicabile, tali procedure possono prevedere, in deroga alle regole ordinarie, particolari modalità per la conclusione di operazioni con le parti correlate (i) nei casi di urgenza e (ii) nei casi di urgenza collegata a situazioni di crisi aziendale.

ARTICOLO 21

La firma e la rappresentanza della Società - di fronte ai terzi e in giudizio - spettano al presidente del consiglio di amministrazione, con facoltà di promuovere azioni o istanze giudiziarie, anche per giudizi di revocazione e di cassazione, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Agli altri amministratori, la rappresentanza spetta nei limiti dei poteri loro delegati dal consiglio di amministrazione.

ARTICOLO 22

Il consiglio di amministrazione potrà delegare - nei limiti di legge - quei poteri che riterrà opportuni per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, nonché la firma e la rappresentanza di essa, ad uno o più dei propri membri, anche con la qualifica di consigliere delegato; il consiglio di amministrazione potrà nominare direttori, anche generali, procuratori e mandatari, in genere, per determinati atti e categorie di atti, nonchè revocarli.

Il consiglio di amministrazione potrà - inoltre - costituire un comitato esecutivo, nonché ulteriori comitati, anche di natura consultiva e/o propositiva.

In ogni caso, non potranno essere delegati i poteri che - per legge - sono riservati alla competenza esclusiva del consiglio di amministrazione.

Gli organi delegati possono nominare rappresentanti e procuratori, per singoli atti o categorie di atti.

Gli amministratori - anche tramite gli organi delegati - rife-

riscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Tale comunicazione viene effettuata tempestivamente e - comunque - con periodicità almeno trimestrale, in occasione delle riunioni del consiglio di amministrazione ovvero mediante nota scritta indirizzata a ciascun consigliere e ai membri del collegio sindacale

Fermi gli obblighi di legge, gli amministratori riferiscono sulle operazioni nelle quali abbiano un interesse - per conto proprio o di terzi - o che siano influenzate dall'eventuale soggetto che esercita attività di direzione e di coordinamento, ove esistente.

ARTICOLO 23

Ai componenti il consiglio di amministrazione potrà essere corrisposto un emolumento annuo, il cui ammontare sarà determinato ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile, dall'assemblea e rimarrà immutato fino a diversa deliberazione dell'assemblea stessa.

L'assemblea stessa potrà - altresì - stabilire un compenso di trattamento di fine mandato a favore di ciascun amministratore.

La remunerazione degli amministratori investiti di particolari

cariche, in conformità dello statuto, è stabilita dal consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale.

La remunerazione degli amministratori può essere costituita anche da partecipazione agli utili o dall'attribuzione di diritti di sottoscrizione di azioni di futura emissione.

Competerà - inoltre - ai consiglieri il rimborso delle spese incontrate nell'esercizio del mandato.

COLLEGIO SINDACALE e CONTROLLO CONTABILE

ARTICOLO 24

Il collegio sindacale sarà composto da tre (3) membri effettivi - tra cui il presidente - e da due (2) membri supplenti, che siano in possesso dei requisiti di cui alla normativa vigente, anche regolamentare; a tal fine, si terrà conto che materie e settori di attività strettamente attinenti a quelli della Società sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società ed enti operanti in campo industriale e manifatturiero dei beni di lusso, del *design*, del *marketing*, delle proprietà intellettuali e dei servizi, in genere.

I sindaci durano in carica tre (3) esercizi sociali e sono rieleggibili; l'assemblea che nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale determina il compenso loro spettante.

All'elezione dei membri effettivi e supplenti del collegio sindacale si procede secondo le seguenti modalità:

(a) tanti soci che detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla CONSOB per la nomina degli amministratori, ai sensi di legge e di regolamento, possono presentare una lista di candidati ordinata progressivamente per numero, depositandola presso la sede della Società nei termini stabiliti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente, a pena di decadenza; ciascuna lista è corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento, di volta in volta in vigore; la lista per la quale non sono state osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata;

(b) un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale - avente ad oggetto azioni della Società - non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie;

(c) un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità; non possono essere inseriti nelle liste candidati che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore;

(d) nel caso in cui - alla data di scadenza del termine di cui alla lettera **(a)** - sia stata depositata una sola lista, ovvero

soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo stabilito dalla normativa vigente; in tal caso, le soglie previste ai sensi della lettera **(a)** sono ridotte alla metà.

Per l'elezione del collegio sindacale si procede come segue:

(i) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - due (2) sindaci effettivi e un (1) sindaco supplente;

(ii) dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, tra quelle che non siano collegate - neppure indirettamente - con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti - nell'ordine progressivo con cui sono elencati nella stessa - il restante sindaco effettivo e il secondo sindaco supplente.

E' presidente del collegio sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

In caso di sostituzione di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello sostituito.

In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al presidente cessato.

L'assemblea - chiamata a reintegrare il collegio sindacale ai sensi di legge - provvederà in modo da rispettare il principio

della rappresentanza della minoranza.

Le precedenti statuizioni - in materia di elezione dei membri del collegio sindacale e di designazione del presidente - non si applicano nelle assemblee per le quali è presentata una unica lista oppure è votata una sola lista; in tali casi, l'assemblea delibera a maggioranza.

ARTICOLO 25

Le riunioni del collegio sindacale possono svolgersi anche mediante intervento a distanza, in videoconferenza o in audioconferenza, alle medesime condizioni stabilite dal presente statuto per le riunioni consiliari.

ARTICOLO 26

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione, nominata e operante ai sensi di legge.

REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

ARTICOLO 27

Ove richiesto dalla legge, il consiglio di amministrazione - previo parere obbligatorio, ma non vincolante, del collegio sindacale - nomina un dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari e all'adempimento dei doveri previsti dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento, scegliendolo tra soggetti che abbiano una qualificata esperienza di almeno un triennio in materia contabile o amministrativa, in una società con azioni quotate o - comunque - con capitale sociale non inferiore ad un milione di euro.

PRESIDENTE ONORARIO

ARTICOLO 28

L'assemblea - con il voto favorevole di almeno la maggioranza del capitale ivi rappresentato - può nominare un presidente onorario, anche non socio

BILANCIO E RIPARTIZIONE DEGLI UTII

ARTICOLO 29

Gli esercizi sociali si chiudono al trentuno (31) marzo (3) di ogni anno.

Entro i limiti e con le forme di legge viene redatto il bilancio, da sottoporre all'approvazione dell'assemblea.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; tuttavia, tale convocazione potrà avvenire entro 180 (centottanta) giorni dal suddetto termine, quando ricorrano i presupposti di legge; le ragioni della dilazione verranno - di volta in volta - indicate dagli amministratori nella relazione sulla gestione prevista dall'articolo 2428 del codice civile.

Possono essere distribuiti acconti sui dividendi, in conformità con quanto previsto dalla legge.

ARTICOLO 30

Gli utili netti - previa deduzione del 5% (cinque per cento) per la riserva legale, finché questa non abbia raggiunto il minimo di legge - saranno ripartiti secondo deliberazione

dell'assemblea.

I dividendi non riscossi entro cinque anni dal giorno in cui sono divenuti esigibili si prescrivono a favore della Società.

SCIoglIMENTO, RECESSO E DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 31

Addivenendosi - in qualsiasi tempo e per qualsiasi causa allo scioglimento della Società - l'assemblea determinerà le modalità della liquidazione e nominerà uno o più liquidatori, precisandone i poteri.

ARTICOLO 32

E' espressamente escluso il diritto di recesso ai soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni inerenti:

(i) la proroga della durata della Società;

(ii) l'introduzione, la modificazione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

ARTICOLO 33

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

F.to Guido Damiani Roberto Grassi

" Guido Zunino Notaio

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE, FIRMATO A NORMA DI LEGGE.

RILASCIATA AD USO CONSENTITO DALLA LEGGE.

VALENZA,

CASA DAMIANI S.P.A.
PIAZZA DAMIANO GRASSI "DAMIANI" 1 - VALENZA
Cod. Fiscale: 01457570065
Capitale Sociale: 36.344.000,00
Nr. azioni costituenti il capitale sociale: 82.600.000

DAMIANI

ORDINARIA E STRAORDINARIA

Convocazione	Data
PRIMA CONVOCAZIONE	27/07/2011

Ordine del Giorno:

Parte STRAORDINARIA: MODIFICA DELL'ARTICOLO 20 DELLO STATUTO SOCIALE IN CONFORMITA' CON IL REGOLAMENTO CONSOB N. 17221/10; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI

Orario apertura votazione: 18:33:30

Orario chiusura votazione: 18:34:07

Azioni presenti all'apertura della votazione n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni aventi diritto di voto n. 60.772.652 pari al 73,5746% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non Aventi Diritto alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

Azioni non partecipanti alla votazione n. 0 pari al 0,0000% delle n. 82.600.000 azioni costituenti il capitale sociale

	Voti	%
FAVOREVOLE	60.772.652	100,0000%

Rif. amms.	Intervento	Avente Diritto	Partecipante	Azioni	Voti	%	% Cap. Soc.
FAVOREVOLE							
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	163.373	163.373	0,2688%	0,1978%
1	P	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	GRASSI DAMIANI GIORGIO ANDREA	4.883.998	4.883.998	8,0365%	5,9128%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.023.998	2.023.998	3,3304%	2,4504%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	2.500.000	2.500.000	4,1137%	3,0266%
2	P	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	GRASSI DAMIANI SILVIA MARIA	163.373	163.373	0,2688%	0,1978%
3	P	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	GRASSI DAMIANI GUIDO ROBERTO	4.150.808	4.150.808	6,8301%	5,0252%
4	D	LEADING JEWELS S.A.	GERARDI SIMONE	46.267.987	46.267.987	76,1329%	56,0145%
4	D	LEADING JEWELS S.A.	GERARDI SIMONE	616.379	616.379	1,0142%	0,7462%
5	D	STICHTING MN SERVICES AANDELENSFONDS EUROPA III	RUSSO MARCO	2.735	2.735	0,0045%	0,0033%
6	P	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	CARADONNA GIANFRANCO MARIA	1	1	0,0000%	0,0000%